



COMUNE DI BARDONECCHIA



CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE SERVIZIO AREA TECNICA N. 203 DEL 10 OTTOBRE 2017

OGGETTO:

CIG. Z21203145F - NOLEGGIO STRUTTURA MONOBLOCCO DA DESTINARE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA, MANUTENZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA PRESSO L'AREA DESTINATA A CAMPEGGIO IN LOC. PIAN DEL COLLE (EX CAMPEGGIO BOKKI) – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MOLLO S.R.L. DI ALBA (CN).

L'anno duemiladiciassette addì dieci del mese di ottobre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA SERVIZIO AREA TECNICA

Premesso che:

- il Comune di Bardonecchia, è proprietario, in località Pian Del Colle, di terreni comunali gravati da uso civico per una superficie di circa 42.000 mq, destinati alla attività ricettiva di campeggio, sui quali insistono immobili pubblici a servizio dei campeggiatori, oltre a circa n. 290 piazzole sulle quali sono posizionate case mobili e roulotte di proprietà privata dei campeggiatori, parte delle quali localizzate in aree oggetto dell'ordinanza n. 3 del 6.06.2016;
- a seguito di contenzioso instaurato dal precedente gestore Bokki s.r.l., è stata da ultimo emessa la sentenza del T.A.R. Piemonte n. 00860/2017, in base alla quale è stata disposta, con Delibera di Giunta comunale n. 79 del 20.07.2017 e successiva nota dell'Ufficio Tecnico comunale prot. 11888 del 28.07.2017, la reintegra nel possesso del Comune dell'intera area e relativi apprestamenti fissi.
- a far data dal 1 ottobre 2017 il campeggio resterà privo di gestione, in quanto il Comune potrà bandire la procedura pubblica per la ricerca del nuovo gestore solo dopo aver ottenuto il rilascio della concessione, da parte della Regione Piemonte, richiesta con nota prot.18704 del 22.11.2016, di alcune aree demaniali inserite all'interno del perimetro del campeggio e solo dopo aver ottenuto apposito nulla-osta dalla Soprintendenza per i beni paesaggistici del Piemonte, richiesto con nota prot.12793 del 10.08.2017, relativamente ad alcune difformità edilizio-paesaggistiche riscontrate sulle strutture e sui manufatti realizzati a suo tempo dal gestore rispetto quanto autorizzato;

Vista la delibera n. 109 del 29.09.2017 nella quale la Giunta comunale:

- ha valutato l'opportunità di consentire a coloro che intendono continuare a fruire in futuro del campeggio, sulle aree a ciò autorizzate, di mantenere le strutture in loco, anche durante l'assenza di gestione, al fine di evitare agli stessi i costi di smontaggio, trasporto e successivo rimontaggio;
- ha rilevato la necessità, nelle more della individuazione del futuro gestore e dell'avviamento della conseguente nuova gestione, di mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare l'instaurarsi di condizioni di abbandono o comunque di mancata sorveglianza delle strutture, sia per quanto attiene ai manufatti fissi precedentemente adibiti ai servizi comuni, sia per quanto attiene agli allestimenti mobili di proprietà dei singoli campeggiatori;
- nei confronti dei proprietari di case mobili e roulotte posizionate sulle piazzole poste all'interno delle aree a suo tempo autorizzate per l'attività di campeggio che siano interessati a mantenere tale occupazione per il periodo di assenza della gestione, ha dettato specifiche disposizioni

finalizzate ad evitare di lasciare in stato di abbandono le suddette strutture e definendo specifici obblighi e responsabilità;

Dato atto che con la medesima delibera la Giunta comunale ha disposto al sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica di provvedere, con carattere di urgenza, affinché sia attivato un servizio di sorveglianza/vigilanza e manutenzione delle aree pubbliche e degli immobili comunali e di provvedere ad attivare le utenze comunali di acqua e luce e riscaldamento al fine di consentire il permanere delle condizioni di sicurezza ed igienico sanitarie;

Richiamata la propria determinazione n. 195 del 04.10.2017 con la quale è stato affidato alla Ditta REAR soc. coop. Con sede legale in via P. Belli 55 – 10145 Torino, P.IVA/C.F. 04560130017 il servizio di presidio e sorveglianza comprensivo del servizio di manutenzione e gestione amministrativa delle aree destinate a campeggio in loc. Pian del Colle;

Atteso che per l'espletamento del servizio succitato è necessario mettere a disposizione una struttura dove ospitare il personale addetto e che a tal fine è stata contattata la Ditta Mollo S.r.l. che fornisce, anche sotto forma di noleggio, delle strutture monoblocco idonee a diversi usi;

Rilevato che, al fine di procedere all'affidamento in questione, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio idoneo anche a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 5 comma 2 della L. 241/1990;

Visti i primi tre commi dell'art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, in particolare il comma 2:

“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”

Dato atto, inoltre, che trattandosi di fornitura di servizi di importo inferiore ai 40.000 euro per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016:

- *art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; “*
- *art.32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”*

Visti:

- *l'articolo 9, comma 3, del DL 66/ 2014, convertito con modificazioni nella legge n. 89/2016 e s.m.i. che stabilisce che con DPCM “sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure. Per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorità nazionale anticorruzione non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono*

a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì, individuate le relative modalità di attuazione”.

- Il DPCM del 24 dicembre 2015 che prevede l’obbligo – per tutti i Comuni - di ricorrere ai soggetti aggregatori di riferimento (Consip S.p.A., Città Metropolitana, Regione), se il fabbisogno annuo, per le categorie merceologiche d’interesse, è superiore alla soglia Verificato che ai sensi dell’articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul M.E.P.A. si può acquistare tramite “Richiesta di offerta” o “Trattativa diretta”;

Richiamato il Bando di abilitazione sul MEPA “Macchinari, soluzioni abitative e strutture logistiche”;

Dato atto che:

- in data 06.10.2017 è stata inviata la richiesta di offerta tramite il portale MEPA - trattativa diretta n. 263524;
- entro la data fissata la Soc. MOLLO S.R.L. ha inserito sul portale MEPA l’offerta quantificando la spesa in € 1.149,43 oltre IVA;

Dato atto altresì che:

- il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione con firma digitale del documento elaborato automaticamente dalla piattaforma Consip/Mepa rimesso per via telematica al fornitore;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nelle Condizioni generali e nel Capitolato tecnico di cui al bando Consip “Macchinari, soluzioni abitative e strutture logistiche”;
- l’affidamento degli interventi di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di bilancio;

Visto il D.U.R.C. regolare dell’impresa prot. INPS_7126439 con scadenza 19.10.2017;

Preso atto che le spese per l’affidamento dei servizi in oggetto dovranno essere rimborsate dai proprietari delle singole case mobili/roulotte presenti all’interno dell’area destinata a campeggio, come previsto nella delibera di Giunta comunale n. 109 del 29.09.2017, attraverso il versamento di un opportuno indennizzo a favore dell’Amministrazione comunale;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 80, comma 1 del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 31.03.2017 ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2017-2019, del documento unico di programmazione (DUP) e relativi allegati” e s.m.e i.;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;

Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l'anno 2016);

Visti:

- il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta l'adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;
- l'art. 151, comma 4, dello stesso TUEL, in materia di principi di contabilità;
- gli artt. n. 183, n. 184 e n. 185 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale di Contabilità;
- il Decreto del Sindaco nr. 15 del 31/05/2017 con il quale sono state disposte le competenze in capo al Responsabile del Servizio LL.PP. Patrimonio Edilizia Privata Urbanistica e Ambiente;

Visto l'art. 9 del D.L. 78/09, che pone in capo al Responsabile del Servizio di verificare la compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica, e dato atto di aver effettuato tale verifica;

Dato atto che l'esigibilità della spesa è prevista nell'esercizio 2017;

Ritenuto di provvedere, contestualmente all'adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. Di affidare, mediante trattativa diretta n. 260689 sulla piattaforma del M.E.P.A., alla Soc. Mollo S.r.l. con sede legale in Corso Canale 110 – 12051 ALBA (TO), P.IVA/C.F. 03245340041 il noleggio trimestrale di una struttura monoblocco da destinare al personale del servizio di sorveglianza, manutenzione e gestione amministrativa presso l'area destinata a campeggio in Loc. Pian del Colle (ex campeggio Bokki).
2. Di richiedere al servizio ragioneria, ai sensi dell'art. 175, comma 5 – quater lettera a) del D.Lgs. 267/200 e s.m.i. la seguente variazione compensativa fra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato 0105103:
 - Cap. 1269/0 - € 1.402,30
 - Cap. 1269/3+ € 1.402,30.
3. Di impegnare la spesa di € 1.149,43 oltre 22%, per complessivi € 1.402,30 al seguente capitolo di bilancio anno 2017:
 - cap. 1269/3 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali – area destinata a campeggio Pian del Colle- Noleggio struttura" – UEB 118: 0105103 – Cod. P.Fin: U.1.03.02.07.008 "Noleggio impianti e macchinari", Cofog. 01.3 "Servizi generali";
4. Di prendere atto che, come previsto nella delibera di Giunta comunale n. 109 del 29.09.2017, le spese per l'affidamento dei servizi in oggetto dovranno essere rimborsate dai proprietari delle singole case mobili/roulotte presenti all'interno dell'area destinata a campeggio, prenotando quindi in accertamento l'importo di € 1.402,30 sul seguente capitolo di bilancio anno 2017:

- cap.2330/00 “Recupero spese varie per utilizzo immobili comunali – area destinata a campeggio in località Pian del Colle (ex campeggio bokki)” – UEB 118: 3059900 – Cod. P.Fin: E.05.99.99.999 “Altre entrate correnti n. a. c.”;

5. Di dare atto che l'esigibilità della spesa è prevista nell'esercizio 2017.

6. Di ottemperare:

- alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall'art. 3 della L. 136/2010, disponendo che la liquidazione degli importi spettanti venga effettuata sul conto corrente dedicato, comunicato dalla ditta;
- alle disposizioni sulla trasparenza dettate dall'art. 26 del D.Lgs. 33/2013, provvedendo a pubblicare i dati del presente atto sul sito del Comune alla sezione “Amministrazione trasparente”.

7. Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il sottoscritto ing. Francesco Cecchini Responsabile dell'Area Tecnica.

**Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesco CECCHINI**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 203 del 10 ottobre 2017 ATTESTA che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell'art. 151 e del 5° comma dell'art. 153 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Bardonecchia, lì 11/10/2017

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franca PAVARINO**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 11 ottobre 2017

Registro Pubblicazioni n.1364

Il Responsabile dell'Albo